

Risparmio

COME CAMBIA IL FISCO

Tobin tax e bolli: incroci pericolosi

Le due forme di prelievo sono indeducibili e rendono l'investimento più oneroso

Debutto

Al via dal 1° marzo l'imposta sulle transazioni che dal 1° luglio si applicherà anche ai derivati

Disparità

Resta l'anomalia dell'aliquota maggiorata per azioni non quotate e contratti Otc

Giovanni Barbagelata

■ Dal 1° marzo è scattata la nuova imposta sulle transazioni finanziarie, la Tobin tax, che riguarda compravendite, operazioni con strumenti derivati e operazioni ad alta frequenza aventi per oggetto titoli azionari italiani. Per i derivati, l'imposta si applicherà però solo a partire dal 1° luglio 2013. L'imposta deve essere versata in via ordinaria entro il giorno 16 del mese successivo all'operazione, ma per consentire i cambiamenti nelle procedure degli intermediari (e nelle more dell'adozione dei necessari provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle entrate), per i trasferimenti effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 il versamento dell'imposta è differito al 16 luglio 2013. Al debutto sui mercati, la nuova imposta sulle operazioni aventi per oggetto titoli azionari italiani aggiunge quindi un ulteriore tassello alla già complicata tassazione delle rendite finanziarie. Ecco alcune delle criticità sinora emerse.

Indeducibilità e cumulo con i bolli. La tobin tax, per espressa disposizione di legge, è indeducibile e quindi non rileva ai fini della determinazione del reddito. Né rilevano a tal fine (almeno, per i soggetti diversi dalle imprese) l'imposta di bollo e l'Ivafe (per le azioni estere o detenute all'estero senza il tramite di intermediari residenti) non trattandosi di oneri "inerenti" la produzione delle plusminusvalenze (in quanto legata al possesso dello strumento e non già all'acquisto o alla cessione).

ne). L'effetto è che quando entrambe le imposte si applicano congiuntamente (per esempio, derivati con sottostante azionario e azioni quotate non incluse nella lista delle "small cap") l'investimento diviene fiscalmente più oneroso.

Non quotate e contratti Otc. La Tobin tax si applica alle operazioni aventi per oggetto titoli azionari non quotati in mercati regolamentati e alle transazioni su titoli quotati (a condizione che l'emittente abbia una capitalizzazione non inferiore a 500 milioni di euro). Per le non quotate e per le transazioni Otc su titoli quotati (se non effettuate tramite l'intervento di un intermediario che si interponga tra le parti acquistando gli strumenti su un mercato regolamentato, con coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento) non sono però richiamate le disposizioni sulla riduzione d'aliquota del 50%, né l'esclusione prevista per le società "sottocapitalizzate". La misura agevolativa appare in senso lato discriminatoria. Va però tenuto presente che le azioni non quotate non depositate in amministrazione presso intermediari residenti non sono soggette all'imposta di bollo dell'1,5 per mille.

Plurima imposizione. L'imposta è dovuta in caso di conclusione di un contratto derivato con sottostante azionario e si applica in misura fissa, a scaglioni, sulla base del valore nominale del contratto con un massimo di 200 euro per ogni contro-

parte per i contratti aventi un valore superiore a 1 milione di euro (tabella 3 allegata alla legge n. 228/2012). In caso di "settlement" con consegna del sottostante (azioni italiane), non di nuova emissione (che sono escluse da imposizione), si applica altresì l'imposta sulle compravendite con l'aliquota dello 0,2% e in tal caso la base imponibile è il maggiore tra il valore di esercizio stabilito ("strike") e - anche con finalità antielusive - il valore normale delle azioni determinato ai sensi del comma 4, dell'articolo 9, del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Derivati

● Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore "deriva" dalla quotazione di mercato delle attività "sottostanti", cioè varia in base all'andamento delle attività finanziarie. Si tratta di contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti connessi a valori mobiliari o rendimenti o ad altri indici o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o con il pagamento di differenziali in contanti



La carta d'identità

Le caratteristiche della Tobin tax



OPERAZIONI TASSATE

La Tobin Tax, introdotta dalla legge di stabilità per il 2013, colpisce il trasferimento di proprietà di azioni, di strumenti finanziari partecipativi e di titoli rappresentativi di questi, emessi da società con sede legale in Italia. Inoltre, scontano la nuova tassa, al momento della conclusione, le operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari sui titoli indicati e le operazioni ad alta frequenza sugli stessi titoli



CHI PAGA

L'imposta deve essere pagata dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà, vale a dire da chi acquista azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi di questi. Nel caso delle operazioni su derivati e su valori mobiliari, invece, l'imposta deve essere versata da ciascuna delle controparti delle operazioni. Questo indipendentemente dalla residenza del soggetto passivo e dal luogo in cui l'operazione è stata conclusa



QUANTO SI PAGA

L'imposta, a regime, si calcola applicando al valore della transazione l'aliquota dello 0,2%, che scende allo 0,1% per le operazioni nei mercati regolamentati. Per il 2013, le aliquote sono fissate, rispettivamente, allo 0,22% e allo 0,12 per cento. Per i derivati, invece, l'imposta si paga in misura fissa, con un massimo di 200 euro. Infine, sugli scambi ad alta frequenza l'aliquota è allo 0,02 per cento



TEMPI

L'imposta si applica alle transazioni concluse da venerdì scorso, 1° marzo, per quel che riguarda i trasferimenti di proprietà di azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi di questi. Per le operazioni su derivati, invece, la Tobin Tax si applica dal 1° luglio prossimo. I versamenti, a cura di banche e finanziarie e, in casi residuali, dei contribuenti, devono essere fatti entro il giorno 16 del mese successivo all'operazione



ESCLUSIONI

La Tobin Tax non si applica se il trasferimento della proprietà avviene per successione o donazione. Inoltre, sono escluse le operazioni di emissione e di annullamento delle azioni, di conversione in azioni di nuova emissione e di acquisizione temporanea di titoli. Sono anche esclusi, tra gli altri, gli scambi sulle quotate con capitalizzazione fino a 500 milioni e le operazioni degli enti previdenziali e dei fondi pensione



SANZIONI

Per l'accertamento, le sanzioni e la riscossione della Tobin Tax, oltre che per il contenzioso, si devono applicare le regole stabilite per l'Iva, perché compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento dell'imposta si applicano solo ai soggetti tenuti all'adempimento (in genere, banche e finanziarie), che hanno diritto di rivalsa nei confronti del contribuente